

GUIDA SU

PERMESSI LEGGE N. 104/1992

PER I LAVORATORI IN SITUAZIONE
DI DISABILITA' GRAVE E DEI LORO
FAMILIARI

PERMESSI L. 104
(art. 33 L. 104/1992)

Essenziale ai fini della fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 3 della L. 104/99, è l'acquisizione della certificazione di condizione di disabilità con connotazione di gravità da parte del "disabile," rilasciato dall'apposita Commissione medica della ASL e che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno

Aventi diritto:

1) il **lavoratore** in situazione di disabilità grave può fruire alternativamente di: **3 giorni mensili di permesso o 2 ore di permesso giornaliero**

2) **I genitori di minore** in situazione di disabilità grave: **fino al terzo anno di vita** è possibile fruire di **2 ore di permessi al giorno** (1 ora nel caso di orario di lavoro inferiore alle 6 ore) in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale (di cui all'art. 33 D.Lgs. 151/2001)

3) i **familiari**: coniuge/ parte di un'unione civile (ai sensi dell'art. 1, c.20 della L. 76/2016) / convivente di fatto (ai sensi dell'art. 1, c.36 e 50 della L. 76/2016) / parente ed affine entro il 2° grado che prestano assistenza a persona in situazione di disabilità grave, *ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge/parte di un'unione civile/convivente di fatto del disabile abbiano più di 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti*, possono fruire di **3 giorni mensili di permesso o 18 ore di permesso mensili**

Se l'assistito è residente a una distanza > a 150 Km occorre documentare il viaggio

Assistenza a più soggetti in condizione di disabilità grave: è riconosciuta la cumulabilità dei 3 giorni di permesso per assistere più soggetti in condizione di disabilità grave "a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado *o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti*".

Cumulabilità

- o Congedo parentale ordinario;
- o Congedo per malattia per figlio;
- o Congedo straordinario art. 42. Comma 5 d. lgs. 151/2001 ma in giorni diversi (art. 42, comma 5 – bis d.lgs. 151/2001);
- o Cumulabilità dei permessi per assistere persona in situazione di disabilità grave con i permessi che il lavoratore (ricorrendone le condizioni) usufruisce per se stesso.

I PERMESSI LAVORATIVI IN CASO DI PART TIME

Nel caso del **part time orizzontale**, i giorni di permesso sono comunque tre e corrispondenti alle ore contrattualmente previste (ad esempio se il part time è di quattro ore al giorno, le tre giornate corrisponderanno all'orario svolto contrattualmente).

Se il permesso è giornaliero sarà ridotto in proporzione alle ore lavorate, (pertanto, nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora).

Nel caso di **part time verticale** permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato; permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.

**CONGEDO STRAORDINARIO BIENNALE RETRIBUITO PER ASSISTENZA A FAMILIARE
DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITA'**
(art. 42, c.5 D.Lgs. 151/2001)

In cosa consiste e la durata	Congedo della durata complessiva di due anni per ciascuna persona con disabilità e nell'arco della vita lavorativa. Ciò significa che ciascuna persona in situazione di disabilità grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo familiare da parte dei famigliari individuati dalla legge e dall'altro lato che il famigliare lavoratore che provvede all'assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni per assistere i famigliari disabili. Tale periodo è complessivo e cioè è comprensivo sia dei periodi fruiti a titolo di congedo biennale retribuito (ai sensi dell'art. 42, comma 5 del d.lgs. 151/2001) che del congedo per gravi e documentati motivi familiari di cui all'art. 4, comma 2 della legge 53/2000.
I beneficiari	L'ordine prioritario e tassativo di spettanza è: 1. coniuge convivente o equiparato (unione civile tra persone dello stesso sesso, convivente di fatto) (1) 2. padre o madre 3. figli conviventi 4. fratelli o sorelle conviventi 5. uno dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi. Le condizioni che legittimano lo scorrimento è la mancanza (2), il decesso o la presenza di patologie invalidanti (3) dei soggetti che precedono nella scala dei soggetti legittimati. Non valgono eventuali rinunce. Il diritto è subordinato al requisito della convivenza ad esclusione dei genitori per i quali non è richiesta.
Cumulabilità con i permessi L. 104/1992	E' possibile il cumulo, nello stesso mese ma NON nello stesso giorno, del congedo biennale e dei benefici previsti dall'art. 33 della legge 104/1992.
Fruizione frazionata del congedo	Il congedo può essere frazionato a giorni NO ad ore . In caso di fruizione frazionata, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i giorni non lavorativi è necessario che si verifichi l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto.
Trattamento economico	Il trattamento economico è pari all'ultima retribuzione percepita e cioè quella dell'ultimo mese che precede il congedo compresa la retribuzione accessoria fissa e continuativa. NON maturano le ferie, la tredicesima mensilità ed il TFS – TFR, ma essendo coperti da contribuzione SONO validi ai fini dell'anzianità.

- (1) **Il requisito della convivenza** è provato mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione.
INPS e DFP ammettono l'eccezione nel caso in cui la dimora abituale del lavoratore della persona in situazione di handicap grave siano nello stesso stabile (appartamenti distinti nell'ambito dello stesso numero civico) ma non nello stesso interno.
- (2) Circolare INPS 155/2010 e circolare DFP 13/2010 – **l'espressione "mancanti"** va intesa *"non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità"*.
"Il dichiarante dovrà indicare gli elementi necessari per l'individuazione dei provvedimenti, ovvero produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000".
- (3) **Patologie invalidanti.** In assenza di un'esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si prendono a riferimento quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000 (*Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000 n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari*). Circolari INPS n. 32/2012 e DFP 13/2010.

PARENTELA		AFFINITA'	
è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite		è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge	
Grado	Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità

1	padre e madre figlio o figlia	1	suocero o suocera del titolare Genero o nuora
2	nonno o nonna nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella	2	nonno o nonna del coniuge nipote (figlio del figlio del coniuge) cognato o cognata
3	bisnonno o bisnonna pronipote (figlia o figlio del nipote) nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella) zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre)	3	bisnonno o bisnonna del coniuge pronipote (figlio del nipote del coniuge) nipote (figlio del cognato o della cognata) zio o zia del coniuge